REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Pasquale Fava Consigliere rel.

Dott.ssa Paola Lo Giudice Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80919** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di:

-Andrea Tardiola, nato a Roma il 15 ottobre 1971 ed ivi residente alla via della Alpi n. 16, rappresentato e difeso dalla Prof. Avv. Luisa Torchia e dal Prof. Avv. Gabriele Sabato, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio legale della prima, in viale Bruno Buozzi n. 47;

-Vittorio Gallinella, nato a Viterbo il 12 luglio 1963 e residente a Roma in via Ugo de Carolis n. 4, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Edoardo Giardino, elettivamente domiciliato per lo studio del predetto difensore in Roma alla via Adelaide Ristori

n. 42;

con la chiamata in causa di:

-X X, in persona del procuratore speciale rappresentate per l'Italia, Dott.ssa --- ---, nata a --- il 24 ottobre ----, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Manzi ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del predetto difensore, alla via Alberico II,

n. 33;

-Y Y, in persona del legale rappresentante Dott. --- ---, con sede in --- alla via --- ---, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Conte ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in San Donato Milanese, via Monte Bianco n. 11;

-K K, in persona del suo procuratore speciale Dott. ---, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bassi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Milano, via Crocefisso n. 5.

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio.

Udito nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2026 il Consigliere relatore.

Uditi, nella medesima udienza, il Pubblico ministero e i difensori dei convenuti e delle società chiamate in causa (Prof. Avv. Luisa Torchia; Prof. Avv. Edoardo Giardino; Avv. Piero Frattarelli per delega dell'Avv. Giovanni Bassi; Avv. Andrea Manzi; Avv. Francesco Corvasce per delega dell'Avv. Andrea Conte).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La prospettazione della Procura regionale.

Con atto di citazione del 4 dicembre 2025 la Procura regionale ha convenuto in giudizio i Dottori Andrea Tardiola e Vittorio Gallinella per sentirli condannare al pagamento di € 25.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della Regione Lazio, nonché spese di giudizio in favore dello Stato.

Parte attrice ha evidenziato che il Garante della Privacy aveva sanzionato la Regione Lazio per l'illecito trattamento di dati personali di alcuni dipendenti della regione (controllo della posta elettronica) disposto dal Tardiola (al tempo segretario generale dell'ente) ed eseguito dal Gallinella (responsabile dei servizi informatici). Tale trattamento sarebbe stato contrario ai principi della normativa europea sulla tutela dei dati

personali nonché a quelli espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr., ad esempio, la sentenza 5 settembre 2017, n. 61496 – nonché le linee guida del Garante Privacy quali quelle dell'anno 2007 – doc. 13, doc. 12, doc. 24 allegati alla citazione) per violazione, tra l'altro, della proporzionalità e della trasparenza, dovendosi dare un avviso specifico al dipendente in ordine a modalità, tempistiche e finalità del controllo.

Ha altresì contestato il dolo eventuale essendosi i convenuti assunti il rischio della illiceità del trattamento e dei conseguenziali ipotetici danni derivanti dall'azione amministrativa illegittima.

2. Le difese dei convenuti.

2.1. Il Tardiola ha preliminarmente chiesto il rinvio della trattazione del giudizio onde poter integrare il contraddittorio con la società assicuratrice con cui il convenuto aveva stipulato la polizza a copertura del danno erariale (invocando il litisconsorzio necessario di cui alla legge 1 del 2026).

Ha poi contestato la pretesa risarcitoria attivata dalla Procura regionale per carenza degli elementi oggettivi e soggettivi. Da questo punto di

vista ha segnalato che si sarebbe disposto, nell'interesse dell'ente regionale, un controllo del solo flusso delle email (non dei contenuti delle medesime né dei file allegati), non sussisterebbe alcun nesso di causalità con la sanzione irrogata dal Garante (non impugnata dalla Regione) e, infine, sarebbe assente il danno (le perdite subite dalla Regione sarebbero compensate con le entrate a favore dello Stato derivanti dall'incameramento delle sanzioni).

A ciò ha aggiunto la mancata considerazione dell'azione imputabile al *data protection officer*.

Per il convenuto non esisterebbe alcun dolo eventuale, ma al più, in via meramente subordinata, una semplice colpa grave, circostanza che imporrebbe l'applicazione doverosa del potere riduttivo di cui alla legge 1/2026.

2.2. Gallinella ha eccepito preliminarmente la prescrizione ex art. 1, comma 2, della legge 1/2026 essendo il fatto verificatosi nel 2019, nonché la nullità dell'atto di citazione per contrasto tra il contenuto dell'invito a dedurre e l'atto di citazione.

Nel merito ha eccepito, tra l'altro, quanto segue: 1) l'acquisizione delle informazioni investiva

solo il flusso delle email e non il loro contenuto, 2) il beneficio per il Garante che compensa il pregiudizio risentito dalla Regione 3) l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo (che implica l'esistenza della volontà dell'evento dannoso, assente nella specie), come pure della colpa grave ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 20/1994.

Essendo il convenuto titolare di polizza assicurativa ha sollecitato l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'assicurazione litisconsorte necessario ai sensi della legge 1/2026.

3. La chiamata in causa delle società assicuratrici litisconsorti necessari.

Con ordinanza del 10 aprile ----, n. --, questa Sezione giurisdizionale ha disposto l'integrazione del contraddittorio con le compagnie assicuratrici, autorizzando anche le parti al deposito di memorie e documenti.

4. Le difese dei terzi chiamati in causa e le controdeduzione dei convenuti.

4.1. X X ha preliminarmente sollecitato la declaratoria inammissibilità della chiamata in causa atteso che il disposto dell'art. 1, comma 4-bis, della legge
20/1994 (come modificato dalla legge 1/2026) non

potrebbe avere una immediata applicazione, né il Giudice contabile può avere giurisdizione sul rapporto sostanziale tra convenuto ed assicurazione.

Ha segnalato l'incostituzionalità della norma per violazione dei diritti di difesa e al contraddittorio non avendo previsto il Legislatore l'invito a dedurre nei confronti della compagnia assicuratrice.

Ha altresì segnalato l'inoperatività della polizza per l'esistenza di reticenze e del dolo dell'assicurato.

In via subordinata ha eccepito la prescrizione dell'azione erariale.

Nel merito ha evidenziato l'assenza di tutti gli elementi dell'illecito contabile in considerazione del fatto che la sanzione del Garante sarebbe riferita a carenze organizzative e strutturali non riferibili al convenuto bensì all'ente.

Il Tardiola avrebbe agito a tutela dell'interesse dell'ente, limitando i controlli all'estrinseco e non ai contenuti sostanziali della corrispondenza di posta elettronica.

Con particolare riguardo alla quantificazione del danno, in via subordinata, ha richiamato la circostanza che il detrimento patrimoniale per la

Regione si correla ad un arricchimento patrimoniale di altra Amministrazione pubblica, con conseguenziale scomparsa del pregiudizio per applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno*.

Dagli elementi di fatto emergerebbe la totale assenza del dolo (come pure della colpa grave che sarebbe comunque scudata).

Da ultimo ha invocato l'esercizio del potere riduttivo.

4.2. Y Y (Tardiola) ha preliminarmente richiesto la declaratoria del difetto di legittimazione passiva (il litisconsorzio necessario sussiste con le sole società assicuratrici e non con i broker che non sono parte sostanziale del rapporto assicurativo, né assumono obblighi indennitari di copertura del rischio assicurato).

Ha poi segnalato una serie di elementi idonei ad asseverare l'assenza di responsabilità da parte del Tardiola.

In via subordinata ha sollecitato la riduzione del danno e dell'addebito.

4.3. K K (Gallinella) ha parimenti eccepito l'inammissibilità derivante dal difetto di giurisdizione non potendo il litisconsorzio riferirsi a fattispecie pregresse

peraltro fondate sulla facoltatività assicurativa.

Ha eccepito la prescrizione del credito erariale, nonché la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 87 c.g.c.

Con particolare riguardo al rapporto assicurativo con il Gallinella ha richiamato le norme civilistiche che impongono all'assicurato doveri di informazione e trasparenza, nella specie violati, con conseguenziale inoperatività della copertura assicurativa (i fatti erano noti al convenuto sin dal 2019 e sono stati taciuti all'assicurazione nella sottoscrizione della documentazione contrattuale). A ciò si aggiunga che la contestazione dolosa – ove fondata – precluderebbe l'operatività della polizza sia per le disposizioni applicabili che per le condizioni generali di polizza. Sussisterebbe peraltro una decadenza dalla copertura per violazione dei termini decadenziali di denuncia. Da ultimo, in via gradata, ha invocato la limitazione della propria responsabilità nei limiti dei massimali previsti.

Nel merito ha contestato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito contabile imputato al Gallinella (ancora per la ragione secondo cui la sanzione del Garante sarebbe fondata su omissioni imputabili all'ente; il

controllo sarebbe stato estrinseco e non intrinseco contenutistico e comunque finalizzato a tutela dell'interesse dell'ente; il Gallinella avrebbe agito su sollecitazione del Tardiola).

4.4. Con memoria del 17 settembre 2026 il Tardiola ha ribadito e arricchito le proprie difese segnalando la carenza degli elementi soggettivi e oggettivi dell'illecito contabile.

La sanzione del Garante avrebbe colpito la Regione per carenze organizzative e strutturali sistemiche non imputabili al convenuto, bensì all'ente e al DPO.

Il danno erariale sarebbe assente trattandosi di un trasferimento di risorse finanziarie tra enti appartenenti al medesimo perimetro della finanza pubblica allargata.

Sarebbero comunque assenti nesso di causalità e elemento soggettivo (sia dolo che colpa grave).

Sussisterebbe l'interruzione del nesso causale perché che la Regione avrebbe omesso di coinvolgere il convenuto nel procedimento sanzionatorio e avrebbe rinunciato ad impugnare il provvedimento de Garante.

Da ultimo ha invocato il potere riduttivo dell'addebito.

5. L'udienza pubblica dell'8 ottobre 2026.

Nell'udienza pubblica, dopo ampia discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere preliminarmente dichiarata la giurisdizione di questa Corte sull'intero rapporto controverso sia con riguardo ai convenuti che in relazione alle compagnie assicurative ed al broker (art. 1, comma 1, c.g.c. e art. 1, comma 4-bis, legge 20 del 1994).

Il Legislatore, con la legge 1/2026, nella parte in cui ha previsto che "*Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario*" (ultimo periodo del nuovo comma 4-bis dell'art. 1, disposizione di chiusura del predetto articolo), anche in omaggio ai principi di effettività, concentrazione e ragionevole durata del processo (art. 2 e 3 c.g.c. e art. 111 Cost.), ha chiaramente esteso il perimetro della giurisdizione contabile al rapporto assicurativo esistente tra i possibili convenuti e le compagnie assicuratrici che abbiano stipulato un contratto di assicurazione a copertura dei rischi derivanti da future ed eventuali imputazioni a titolo di responsabilità amministrativo-contabile. Il Giudice contabile, pertanto, potrà valutare, con pienezza ed esaustività

di giudizio, tale rapporto alla stregua dell'ampiezza dei poteri tradizionalmente spettanti al Giudice ordinario, pronunciandosi, ad esempio sulle eccezioni di decadenza, relative alla copertura assicurativa, all'esistenza del dolo ai fini dell'esclusione di ogni pretesa nei confronti delle società assicuratrici, alla presenza di dichiarazioni mendaci nella fase precontrattuale e della stipula, etc.

2. Confermata l'esistenza della giurisdizione contabile il Collegio ritiene, per fornire una maggiore garanzia ai convenuti, di affrontare direttamente il merito, con assorbimento delle eccezioni di rito e merito sollevate (salvo quella relativa al difetto di legittimazione passiva del broker), nonché delle prospettate censure di costituzionalità (compresa quella relativa alla violazione del diritto di difesa delle chiamate in causa per carenza di previsione dell'obbligatorietà dell'invito a dedurre, con ipotetica regressione del processo nella fase preprocessuale).

2.2. Il menzionato disposto normativo è chiaro nel restringere il campo del litisconsorzio necessario obbligatorio alle "imprese di assicurazione", escludendo letteralmente tutti quei soggetti con funzioni intermediarie, quali appunto i

brokers assicurativi. Rientrando la Y Y proprio in tale categoria deve accogliersi l'eccezione volta a dichiarare il difetto di legittimazione passiva della predetta società, iscritta nella Sezione B-Broker con il numero B000099506.

2.3. L'azione risarcitoria pubblicistica è infondata.

Premesso che l'elemento soggettivo contestato nell'atto di citazione (cfr. pag. 43) è quello del "dolo eventuale" (che non può essere riqualificato, né derubricato a "colpa grave", non essendo peraltro prospettato nell'atto di citazione alcun "errore professionale inescusabile"), è importante precisare che la scelta di procedere ad effettuare verifiche e controlli sui dati relativi alle caselle di posta elettroniche dei dipendenti (peraltro nel preteso interesse dell'ente, dovendosi verificare una presunta rivelazione da parte dei propri dipendenti di notizie d'ufficio che avrebbero dovuto rimanere segrete), costituisce solo l'*occasio* dalla quale ha avuto origine il procedimento sanzionatorio conclusosi negativamente per la Regione Lazio, ma non la causa della sanzione, comminata per carenze organizzative e strutturali che non possono essere

imputate a dolo dei convenuti persone fisiche pur in rapporto di servizio con la Regione, bensì all'Ente regionale quale persona giuridica.

Prova ne sia che persino la denuncia di danno erariale dà conto del fatto che la Regione Lazio si era determinata a livello di Giunta regionale al fine di procedere all'ottemperanza del provvedimento del garante del - --- ----, specie con riguardo alle misure organizzative da intraprendere per superare le criticità riscontrate dall'Autorità amministrativa indipendente di settore ("*la Giunta ha adottato la "Decisione n. 1" avente per oggetto: "Atto di indirizzo per gli adempimenti relativi al provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. --- del 1 dicembre ----*" nota --- del -- --- ----, Doc. - Giudico, card n. --).

A ciò si aggiunga, peraltro, che il controllo, come dà conto lo stesso provvedimento del Garante, ha investito solo il c.d. estrinseco (giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell'e-mail), con totale esclusione dell'accesso ai contenuti dei messaggi di posta elettronica.

Il provvedimento sanzionatorio del - --- ----, n. ---, identifica puntualmente le illegalità caratterizzanti il trattamento dei dati personali

relativi agli account di posta elettronica dei dipendenti: omesse informazioni in ordine alle modalità del trattamento, eccessiva lunghezza del periodo di conservazione (180 giorni in luogo dei 7 giorni consentiti), assenza di accordi sindacali specifici o, in alternativa, dell'autorizzazione pubblica, violazione delle regole cautelari e prudenziali -imputabile alla Regione quale "titolare del trattamento"- previste a tutela dei diritti fondamentali dei titolari dei dati personali sin dalla progettazione del sistema. Non è privo di interesse rilevare che al tempo della pronuncia del provvedimento sanzionatorio il Garante rilevava che la Regione continuava a conservare i predetti dati personali per 180 giorni, né aveva ancora disposto la cancellazione dei dati personali trattati illecitamente ("*tenendo conto della circostanza che dalla documentazione in atti risulta che la Regione stia tutt'ora raccogliendo e conservando per un periodo di 180 giorni i metadati relativi all'utilizzo della posta elettronica da parte dei lavoratori, si rende necessario, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d) ed f), del regolamento, disporre la limitazione del trattamento, vietando alla regione di conservare tali dati per un periodo eccedente*

sette giorni dalla data della loro raccolta, in assenza dell'esperimento delle procedure di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, della legge 300/1970, nonché disporre la cancellazione dei dati già raccolti e attualmente conservati in eccedenza del termine sopra indicato" Garante, provvedimento del - - -- ----, n. ---).

In definitiva, il Collegio è dell'avviso che le contestazioni del Garante attenevano a carenze organizzative della Regione che non si era attivata per attuare le prescrizioni normative in materia né il requirente contesta una specifica competenza dei convenuti in tale ambito.

Manca, poi, l'indicazione da parte del requirente di indizi precisi e concordati atti a dimostrare la consapevolezza, da parte dei convenuti, che il comportamento contestato avrebbe potuto comportare, con rilevante probabilità, un danno per la Regione.

Per tali ragioni l'azione risarcitoria pubblicistica deve, quindi, essere rigettata per carenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito contabile (art. 1 legge 20 del 1994, come riformata dalla legge 1/2026).

3. Spese, diritti ed onorari seguono la

soccombenza (art. 31, commi 1 e 2, c.g.c.) e, in mancanza di nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., possono essere liquidati dal Giudice in € 3.500,00, in favore dei due convenuti vittoriosi, tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare della Tabella 11 relativa ai "Giudizi innanzi alla Corte dei conti".

3.1. Nulla per le spese con riguardo alle società assicurative e al broker, in ragione della chiamata in causa da parte dei convenuti basata sul contratto di assicurazione.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, rigetta la domanda e liquida le spese in favore dei due convenuti (€ 3.500,00 ciascuno, oltre oneri ed accessori di legge).

Dichiara inammissibile la chiamata in causa del broker.

Nulla per le spese con riguardo alle società di assicurazione e al broker.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2026.

L'estensore	Il Presidente
Pasquale Fava	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente